

***CRITERI E MODALITA’
PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI,
SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI E
ATTRIBUZIONI DI VANTAGGI ECONOMICI DI
QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI
PUBBLICI E PRIVATI***

Adottato con deliberazione del C.C.n. 5 del 14.03.2003

Capo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

L'Amministrazione comunale riconosce le funzioni espletate nel campo del sociale da persone ed enti pubblici e privati ed intende appoggiare e sostenere tali interventi con contributi economici e finanziari, di carattere ordinario e/o straordinario, finalizzati al soddisfacimento di bisogni generalizzati e diffusi a favore della cittadinanza o di settori della stessa.

Art. 2

I soggetti destinatari dei benefici sono individuati fra enti, associazioni, istituzioni, organismi, soggetti privati, che operano stabilmente sul territorio con finalità pubbliche:

- a. sociali e/o socio-assistenziali
- b. di incentivazione della pratica sportiva tra i giovani, a carattere non agonistico
- c. di arricchimento culturale, con particolare interesse locale
- d. di mantenimento dei valori storici
- e. privati che rientrino in situazione di bisogno o di disagio
- f. manifestazioni turistiche e di promozione sociale

Potranno fruire di ausili finanziari anche soggetti privati che, indipendentemente dallo svolgimento di attività di rilevanza pubblica, versino in situazioni di bisogno o di disagio.

L'Amministrazione potrà inoltre farsi carico di contribuzioni economico-finanziarie, con finalità di sostegno umanitario in caso di calamità.

Capo II

CONTRIBUTI

Art. 3

Le contribuzioni possono avere carattere ordinario e straordinario, a seconda che:

- a) si concorra alle spese generali di funzionamento, sempre sub ordinariamente all'utilità sociale perseguita ed alla rendicontazione dell'attività svolta a favore della collettività;
- b) si concorra a più rilevanti spese di investimento o a particolari attività, iniziative e manifestazioni localizzate sul territorio comunale, che arrechino beneficio o prestigio alla cittadinanza, ne arricchiscano il patrimonio sociale e culturale o ne favoriscano in particolare lo sviluppo economico, sociale, turistico e sportivo.

L'entità dei contributi è stabilita annualmente, in armonia con le esigenze di bilancio dell'Ente, su domanda scritta motivata e sottoscritta dei soggetti istanti. Essi non sono automaticamente rinnovabili e non possono costituire nel tempo diritto di prelazione o di legittima aspettativa.

Debbono altresì essere direttamente funzionali all'attività svolta, non concorrere alla formazione di accantonamenti per attività future e costituire concorso nella spesa, non copertura totale di quella sostenuta.

Art. 4

Nella formazione del ruolo annuo dei soggetti aventi diritto avranno titolo preferenziale quanti non perseguono statutariamente scopo di lucro e quelli che meglio si attagliano al soddisfacimento di progetti locali iscritti nel programma dell'Ente erogatore, siano essi di carattere turistico, culturale, assistenziale, sportivo, ricreativo, storico o umanitario.

Art. 5

Ai fini dell'erogazione di contribuzioni a carattere ordinario, atto propedeutico alla richiesta è la presentazione delle attività da svolgersi sul territorio comunale.

Ai fini dell'erogazione di contribuzioni a carattere straordinario, dovrà essere prodotto l'elenco delle manifestazioni programmate o, nei casi di attività più strutturate, del progetto delle iniziative da porre in essere.

Il progetto deve comprendere l'analisi completa delle fasi di svolgimento, sia sotto l'aspetto economico che operativo, l'illustrazione dei fini da perseguire e dei benefici da conseguire.

Saranno privilegiati i soggetti che concorderanno preventivamente i loro progetti con l'Ente erogatore.

Art. 6

Tanto la presentazione delle attività ordinarie preventivate quanto la consegna degli elenchi delle manifestazioni programmate e dei progetti di attività, dovranno avvenire entro il mese di dicembre dell'anno precedente all'esercizio di funzionamento.

Ciò al fine di consentire, con riguardo alle contribuzioni ordinarie, la relativa iscrizione, in termini di stanziamento, nel redigendo schema del bilancio di previsione.

I progetti di attività come le manifestazioni o iniziative di particolare rilevanza, dovranno essere preventivamente approvati dall'Amministrazione, che valuterà di volta in volta, sulla base delle disponibilità finanziarie, la loro iscrizione, in termini di stanziamento, nel bilancio d'esercizio.

Art. 7

Le erogazioni sono effettuate a consuntivo, previa rendicontazione dimostrativa delle attività svolte e, nei casi di progetti di attività, dei raggiunti obiettivi. Qualora l'intervento progettato abbia carattere di continuità nel tempo, il contributo può essere erogato a stati di raggiungimento di obiettivi parziali. La cadenza degli stati non può essere inferiore al bimestre.

Costituiscono deroga le erogazioni fino a € 260,00, che possono essere disposte in unica soluzione, con l'obbligo di relazione finale sull'uso effettuato.

Art. 8

Qualora la struttura del soggetto beneficiario lo postuli, al progetto debbono essere allegati i documenti economico-finanziari dimostranti l'attività complessiva, nonché gli statuti costitutivi.

Capo III

ALTRI BENEFICI

Art. 9

Fatti salvi i benefici regolati da leggi nazionali o regionali, la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari a carattere di soccorso immediato a favore di persone in stato di bisogno o disagio, incluso il sostegno umanitario in caso di calamità, sono disposti con atto deliberativo su proposta dell'Assessorato competente entro il limite massimo di € 800,00.

Art. 10

L'attribuzione di vantaggio economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, dev'essere disposta dalla Giunta ed ispirarsi ai seguenti principi generali:

- a. il vantaggio economico accordato dev'essere comunque finalizzato al raggiungimento diretto o indiretto di un pubblico interesse;
- b. dev'essere assicurata la pubblicità preventiva in caso di concessione in uso di beni patrimoniali ed il corrispettivo non può, in alcun caso, essere inferiore al carico tributario, alle spese di custodia e di manutenzione sostenute dall'Ente per detti beni;
- c. in caso di pluralità di richieste, dev'essere redatta apposita graduatoria su basi generali ed uniformi, proposte dal servizio competente su indicazione dell'Assessorato competente;
- d. nel caso di utilizzo di beni mobili, il corrispettivo per l'uso temporaneo deve rispondere a principi di equo ristoro certificato annualmente dal responsabile del servizio in base al conto economico.